



Assegno temporaneo per figli minori

Decreto Legge 8 giugno 2021 n. 79

Assegno temporaneo per figli minori

La Legge n. 46 del 1° aprile 2021

ha delegato il Governo a riordinare, semplificare e potenziare
le misure a sostegno dei figli a carico attraverso

L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Assegno temporaneo per figli minori

Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi previsti dal D.L. 46/2021,
in data 8 giugno 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il
Decreto Legge n. 79/2021 che definisce misure urgenti e temporanee
per sostenere la genitorialità

Potenziamento Assegno per il Nucleo Familiare

Dal **1° luglio al 31 dicembre 2021** ai lavoratori che

ABBIANO DIRITTO AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE sarà

riconosciuta una maggiorazione, rispetto agli attuali importi,

- **di € 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli**
- **di € 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli**

Assegno temporaneo per figli minori

Dal **1° luglio al 31 dicembre 2021** i nuclei familiari che

NON ABBIANO DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

(ad esempio lavoratori autonomi) potranno **PRESENTARE DOMANDA**

per ottenere **un ASSEGNO TEMPORANEO su base mensile**

con le modalità che verranno indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021

con decorrenza dal mese di presentazione della domanda.

In fase di prima applicazione, per le domande presentate entro il 30 settembre, sono corrisposte le mensilità arretrate da luglio 2021.

Assegno temporaneo per figli minori

Requisiti di accesso

Il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- Essere residente e domiciliato in Italia e avere i figli a carico fino al compimento del 18° anno d'età;
- Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Assegno temporaneo per figli minori

Requisiti economici

Il nucleo familiare del richiedente l'assegno deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità

DI IMPORTO NON SUPERIORE A Euro 50.000,00

Assegno temporaneo per figli minori

Importo

L'assegno è determinato in base alla tabella allegata al D.L. 79/2021 modulata in base alle soglie **ISEE** in relazione al numero dei figli minorenni,

nelle seguenti misure:

- da **€ 30,00** a **€ 167,50** per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli;
- da **€ 40,00** a **€ 217,80** per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli;
- l'importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio minore con disabilità.

Assegno temporaneo per figli minori Modalità di pagamento

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito sull'IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.

In caso di affidato condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

Assegno temporaneo per figli minori Compatibilità

L'assegno non concorre alla formazione del reddito.

Il beneficio è compatibile:

- a) con il Reddito di cittadinanza, sottraendo dall'importo teorico la quota di RdC relativa ai figli minori;
- b) con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome e Enti locali;
- c) con tutte le altre misure a sostegno della genitorialità, con l'esclusione dell'Assegno per il nucleo familiare

Assegno temporaneo per figli minori

Variazioni

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata è presentata **entro due mesi dalla data della variazione.**

Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata,

- **la prestazione decade d'ufficio, ovvero**
- **è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.**



Il **Centro Servizi** dell'Associazione mette a Tua disposizione le seguenti attività:

1. **ELABORAZIONE PAGHE:** l'assistenza sartoriale di sempre, a prezzo ribassato.
2. **CORSI DI FORMAZIONE:** qualificati, per ogni esigenza, al passo con le nuove richieste di titolari e lavoratori.
3. **CLASSIFICA** alberghiera e pratiche di **VARIAZIONE** del periodo di apertura.
4. **Incontro DOMANDA/OFFERTA** di lavoro, in collaborazione con EBT: rapido e personalizzato.
5. **CONSULENZA SPECIFICA:** nuove, reali e concrete possibilità di interagire con professionisti qualificati per ogni tua esigenza e nella comodità della nostra sede.

045/6270505 | servizi@ugav.it